

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### FINANZIAMENTO STAGIONATURA D'ECCELLENZA - Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'È IL FINANZIAMENTO STAGIONATURA D'ECCELLENZA

Il Finanziamento Stagionatura d'Ecceellenza è un contratto strumentale all'utilizzo di uno specifico affidamento, nella forma tecnica di apertura di credito, denominata Stagionatura d'Ecceellenza, con il quale la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un periodo di tempo determinato. È riservato esclusivamente a Clienti classificati come "non consumatori" che operano nei settori:

- Agricoltura
  - Imprenditori agricoli, Coltivatori Diretti, Cooperative agricole, Consorzi agricoli di trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, che esercitano attività di: Coltivazioni Agricole, Allevamenti Zootecnici e Prodotti Alimentari, Servizi all'Agricoltura
  - Imprese Agrituristiche
- Silvicoltura
- Pesca
- Vitivinicoltura

Le somme a disposizione, nei limiti dell'importo massimo accordato e per tutta la sua durata, potranno essere utilizzate in una o più volte e ne potrà essere ripristinata la disponibilità con versamenti successivi, da effettuarsi tramite giroconto.

Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese ed ogni altro onere accessorio, anche senza un'espressa richiesta della banca, sulla base dell'effettivo utilizzo, con successiva estinzione del conto. In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo, il cliente è tenuto a pagare all'istituto un corrispettivo calcolato in base alle condizioni economiche previste dal contratto.

L'apertura di credito è concessa in conto corrente finalizzato, destinato a finanziare il ciclo produttivo di merce che richiede tempi medio-lunghi di invecchiamento, affinamento, stagionatura nei magazzini (ad esempio: vini, prosciutti, formaggi, distillati,...).

L'importo massimo finanziabile può arrivare fino al 70% del valore del prodotto presente in magazzino/cantina "atto" a divenire eccellenza.

La quantità del prodotto presente in magazzino è desumibile dai registri di carico/scarico del magazzino del cliente. Il valore "attuale" del prodotto è desumibile dai "Mercuriali" (listini Borsa Merci) pubblicati nel sito della C.C.I.A.A. competente per territorio e/o dalle valutazioni fornite dal Consorzio di Tutela Specifico.

L'apertura di credito può prevedere di distinti piani di riduzione del fido:

- 1) "Quote di capitale annue regolari" con decurtazioni trimestrali costanti del fido
- 2) "Quote di capitale annue Crescenti" (solo per durate pari a 36 - 48 - 60 mesi) : prevede un valore di capitale minimo da rimborsare per il primo anno e massimo per l'ultimo anno, nonché il rispetto della gradualità progressiva crescente negli anni intermedi. Tali valori (minimo e massimo) variano in funzione della durata del mutuo.

La durata va da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 60 mesi.

### Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, come il rischio dei tassi di interesse dovuto anche a variazioni del mercato di riferimento, o altre commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso, ad esempio utilizzi al di fuori del fido, e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

<b>Ipotesi</b>	
Affidamento di 25.000 euro con contratto a tempo determinato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.	
Accordato	25.000 euro
Tasso debitore nominale annuo	12,3000 %
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	2,0000 %
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	0,00 euro
Interessi	768,75 euro
Oneri	125,00 euro
TAEG	15,09 %

*I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della banca.*

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### UTILIZZO FONDI IN CONTO CORRENTE

#### Tassi debitore<sup>1</sup>

- |  |   |         |           |
|--|---|---------|-----------|
| ▪ tasso annuo debitore entro fido - nominale       |   | massimo | 12,3000 % |
| ▪ maggiorazione di tasso sugli utilizzi oltre fido | 2 |         | 0,0000 %  |

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

### Tassi debitori su sconfinamenti transitori

- tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora 12,3000 %

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, il **valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 12,3000 %
- senza azzeramento del parametro 12,6650 %

### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

Tipo di parametro	Data decorrenza	Valore
Euribor 3m/360 media mese prec.	01/07/2020	-0,365 %
	01/06/2020	-0,269 %
	01/05/2020	-0,263 %

(\*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

### OPERATIVITA' CORRENTE

#### Costi di gestione del rapporto

- spese di scritturazione contabile 0,00 €
- spese di estinzione 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea <sup>3</sup> 0,00 €
- spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello 0,00 €
- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

#### Particolarità

- periodicità di liquidazione delle competenze a debito annuale
- periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese trimestrale
- frequenza di invio dell'estratto conto trimestrale

#### Corrispettivo per Disponibilità Creditizia <sup>4</sup> - persone fisiche e altre nature giuridiche

- corrispettivo annuo per disponibilità creditizia 2,0000 %

<sup>2</sup> Applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura).

<sup>3</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<sup>4</sup> Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche<sup>5</sup>

▪ esenzione fino a	100,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce per sconfinamento oltre	40,00 €
▪ importo massimo trimestrale	80,00 €
▪ importo minimo variazione saldo per tariffazione	25,00 € <sup>6</sup>

### Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche

▪ esenzione fino a	100,00 €
▪ per sconfinamento fino a	10000,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce	100,00 €
▪ per sconfinamento fino a	30000,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce	180,00 €
▪ commissione di istruttoria veloce per sconfinamento oltre	220,00 €
▪ importo minimo variazione saldo per tariffazione	25,00 € <sup>7</sup>

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di “cliente al dettaglio” un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del Cliente al dettaglio” di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la cessazione del servizio disciplinato dal presente contratto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a condizione che il titolare del rapporto di conto corrente abbia provveduto a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione “Contattaci” – “Reclami” del sito internet:

[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)

<sup>5</sup> La commissione di istruttoria veloce non è prevista a carico di soggetti “consumatori” nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 euro e abbiano avuto una durata non superiore a 7 giorni consecutivi.

<sup>6</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

<sup>7</sup> Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:

reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario** o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.

**LEGENDA**

<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative</li> <li>- operazioni di prelievo</li> <li>- operazioni di acquisto titoli</li> <li>- emissione di assegni circolari</li> <li>- esecuzione bonifici anche tramite home banking</li> <li>- operazioni estero</li> <li>- addebito diretto</li> <li>- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca</li> <li>- operazioni di tesoreria</li> <li>- pagamento deleghe fiscali</li> <li>- imposta di bollo</li> <li>- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.</li> </ul> <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>

<b>Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)</b>	Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
<b>Fido</b>	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Importo minimo variazione saldo per tariffazione</b>	Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.
<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, ossia non ancora disponibili per valuta, o indisponibili, ossia con esito non ancora acquisito.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Sconfinamento</b>	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
<b>Sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Sconfinamento in assenza di fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
<b>Scoperto</b>	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
<b>Spese per elaborazione ed invio estratto conto</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per ogni operazione registrata in conto</b>	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Tasso debitore annuo effettivo</b>	Tasso annuo che tiene conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Termini non stornabilità</b>	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali gli assegni negoziati non possono più essere stornati da parte della banca (salvo casi di impedimento forzoso).
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.